

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

n. 21

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 novembre al 4 dicembre 2013)

### INDICE

BITONCI: sulla tutela dell'occupazione nel fallimento della Helios technology di Carmignano di Brenta (Padova) (4-00905) (risp. DELL'ARINGA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	Pag. 495	LEPRI: sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (4-00712) (risp. D'ALIA, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i> )	502
DE CRISTOFARO: sull'attuazione delle disposizioni in materia di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (4-00194) (risp. FADDA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	498	SCILIPOTI: sulla nocività delle sostanze chimiche presenti negli additivi agli alimenti e nei relativi contenitori di plastica (4-00365) (risp. FADDA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	506

---

BITONCI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -  
Premesso che:

la Helios technology, azienda con sede a Carmignano di Brenta (Padova), è la più importante realtà italiana nella produzione di celle e moduli fotovoltaici, presente sul mercato da oltre trent'anni;

è notizia pubblicata su "Il Mattino di Padova" di giovedì 23 maggio 2013 che pochi giorni fa l'azienda è stata dichiarata fallita dal tribunale, seguendo la sorte già capitata alla Ecoware, entrambe facenti capo ad Aion;

la situazione è precipitata dopo il fallimento della Aion Renewables, dichiarato dal tribunale di Reggio Emilia, dovuto alla crisi del settore fotovoltaico;

il fallimento di Ecoware ha portato alla perdita del posto di lavoro per i 109 dipendenti, ed ora sono a rischio i 160 lavoratori della Helios, da novembre in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);

secondo sempre l'articolo di stampa il 30 maggio 2013 è previsto un incontro con i sindacati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per fare il punto sulla Helios,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia già ipotizzato forme di salvaguardia per i lavoratori interessati ovvero se sia intenzionato a concedere la proroga di un ulteriore anno della CIGS.

(4-00905)

(25 settembre 2013)

RISPOSTA. - La Helios Technology SpA, con sede legale e stabilimento produttivo in Carmignano sul Brenta (Padova), operava nel settore della produzione, progettazione e installazione di impianti solari fotovoltaici.

La grave crisi che ha investito l'intero gruppo Aion renewables ha pesantemente colpito tutto il "distretto veneto del fotovoltaico" ed ha determinato una situazione di difficoltà sociale e di squilibrio economico e finanziario generati da una costante e progressiva flessione del fatturato e perdita di commesse.

In considerazione della grave crisi e stanti le difficoltà gestionali della società, la Helios si è vista costretta, successivamente all'incontro svoltosi il 30 ottobre 2012 in sede aziendale con le organizzazioni sindacali, a sospendere l'intero organico occupato presso l'unità di Carmignano sul Brenta.

Successivamente la società ha presentato al Ministero istanza per l'espletamento dell'esame congiunto ex articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 ("Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59"), per l'esame della situazione aziendale dell'unità produttiva.

Il 29 novembre 2012, presso la competente Direzione generale del Ministero, l'azienda e le organizzazioni sindacali interessate hanno sottoscritto un verbale di accordo che, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedeva due distinti percorsi di cassa integrazione guadagni in favore della totalità dei lavoratori occupati presso la sede di Carmignano. Più in particolare: per i reparti di amministrazione e controllo, acquisti, commerciale, tecnico, produzione moduli, reparti di manutenzione, qualità e ricerca e sviluppo e logistica, servizi generali, pulizie, personale, centralini, comunicazione, direzione ed *information technology*, la società sta fruendo di un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della durata di 12 mesi a decorrere dal 30 ottobre 2012 in favore di un numero massimo di 117 unità lavorative; per il reparto di produzione celle, la società sta attualmente fruendo di un trattamento di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale per cessazione parziale di attività per 24 mesi a decorrere dal 30 ottobre 2012 in favore di un numero massimo di 41 lavoratori.

A seguito della dichiarazione di fallimento, avvenuta il 14 maggio 2013, la curatela fallimentare ha avviato la procedura di mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ("Norme in materia di cassa integrazione, mobilità trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"), per complessive 136 unità lavorative occupate presso la sede di Carmignano. Nell'ambito di tale procedura, preso atto del mancato accordo con le organizzazioni sindacali, la Provincia di Padova ha convocato le parti, per la consultazione in sede amministrativa, in data 3 luglio 2013.

Nelle more della procedura di mobilità, il curatore fallimentare ha presentato il 20 giugno 2013 all'autorità giudiziaria istanza di autorizzazione a sottoscrivere con le organizzazioni sindacali specifico accordo per la richiesta di cassa integrazione straordinaria concorsuale, motivata dalla manifestata intenzione delle organizzazioni sindacali di intraprendere ogni iniziativa utile a consentire l'accesso dei lavoratori interessati a misure di sostegno alternative al licenziamento.

Sempre nelle more dell'avviata procedura di mobilità, la curatela ha ricevuto da parte della FIM-CISL di Padova e Rovigo, in rappresentanza di un gruppo di lavoratori della ditta fallita, una comunicazione in data 19 giugno nella quale si manifesta l'interesse del predetto gruppo a costituirsi in cooperativa allo scopo di rilevare una parte della società. Il 17 giugno, inoltre, il curatore medesimo ha ricevuto una comunicazione dalla ditta Egeria srl di Cittadella (Padova), nella quale la stessa manifesta il proprio interesse all'acquisizione dei rami d'azienda reparto commerciale e ricerca e sviluppo della Helios Technology SpA.

Nel corso della consultazione sindacale avvenuta presso la Provincia di Padova il 3 luglio, il curatore fallimentare ha assunto formale impegno a presentare istanza di cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 14 maggio 2013, relativamente a 136 dipendenti della sede di Carmignano sul Brenta, con sospensione a zero ore senza rotazione, stante la cessazione dell'attività aziendale, e con richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS.

Nell'accordo del 3 luglio è stato altresì convenuto che la procedura di mobilità avviata dal curatore il 21 maggio 2013 potrà riguardare 136 unità lavorative come individuate nella comunicazione di avvio della procedura. La collocazione in mobilità riguarderà i lavoratori che manifesteranno per iscritto la non opposizione al licenziamento. Inoltre, in deroga al termine di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 20 maggio 1993, n. 148 ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"), convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parti hanno stabilito che il licenziamento collettivo potrà avvenire sino al 13 maggio 2014.

L'autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale decorrente dalla data del fallimento e fino al 13 maggio 2014 è in via di perfezionamento.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*  
DELL'ARINGA

(25 novembre 2013)

DE CRISTOFARO. - *Ai Ministri della salute e della giustizia.* -  
Premesso che:

il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, all'articolo 3-ter, ha fissato al 1° febbraio 2013 il termine per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

il medesimo articolo 3-ter aveva stabilito, in ogni caso, al 31 marzo 2013, la data entro la quale le Regioni avrebbero dovuto organizzare e disciplinare il superamento degli OPG attraverso le aziende sanitarie, con la presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale dei soggetti attualmente presenti in tali istituti;

nonostante tale previsione, gli OPG hanno continuato e continuano ad operare, in aperta violazione dei diritti degli internati anche per le pessime condizioni strutturali e di carenza di personale che caratterizzano la gestione di alcuni di essi;

le Regioni, nel tempo, non sembrano essere state messe in condizione alcuna per il rispetto della scadenza stabilita nel provvedimento, che, peraltro, segna un passaggio particolarmente delicato a causa del rischio che le nuove strutture prefigurino, in miniatura, dei manicomi giudiziari, in tal modo avallando l'equazione tra sofferenza mentale e pericolosità, che da più di 30 anni la legge n. 180 del 1978 tenta di sradicare;

va segnalato, tra l'altro, che il decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2012, contenente il riparto di finanziamento tra le Regioni dei fondi per il definitivo superamento degli OPG, decisivo nel percorso che porterà alla nascita delle nuove strutture residenziali che sostituiranno gli OPG e che prevede una somma totale di 173.807.991 euro suddivisa in 117.055.955 per il 2012 e 56.752.036 per il 2013 per la realizzazione e riconversione delle strutture, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* solo in data 7 febbraio 2013;

il ritardo sui tempi di attuazione di quanto previsto in relazione alla chiusura degli OPG, che non può non essere considerato grave in considerazione della situazione che vivono quotidianamente le persone che vi si trovano, appare certo, considerato che il Consiglio dei ministri, in data 21 marzo 2013, ha disposto con decreto-legge la proroga di un anno del termine stabilito per la definitiva chiusura degli OPG; indispensabile e doveroso sembrerebbe, a questo punto, ancorare quantomeno il rinvio a precisi impegni rispettosi delle sentenze n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004 della Corte costituzionale, alla base dell'intervento del legislatore sul superamento degli

OPG; ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 spetta al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza provvedere al monitoraggio e alla verifica degli interventi necessari al superamento degli OPG;

considerato che:

con il decreto-legge n. 24 del 2013, il termine del 31 marzo 2013 per la chiusura definitiva degli OPG è rinviato, ma specificando che: "Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi", ma restano in essere gli obblighi stabiliti dalla legge, in particolare: 1) per le Regioni sussiste l'obbligo di presentare entro il 15 maggio 2013 i programmi per ottenere i finanziamenti finalizzati alla realizzazione e riconversione delle strutture, come previsto dall'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2012 e 60 milioni di euro per il 2013 con tale finalità; 2) per le aziende sanitarie locali (ASL) sussiste l'obbligo di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché di favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG o all'assegnazione a casa di cura e custodia, attività per le quali, al fine di concorrere alla copertura degli oneri che ne derivano, l'articolo 3-ter, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 211 del 2011 autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per il 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2013; 3) continua ad essere previsto un commissario unico per le Regioni inadempienti che al 15 maggio 2013 non hanno presentato il programma o che successivamente non lo attuano;

appare evidente che, per abolire definitivamente gli OPG, terribili residui della logica manicomiale, è ormai non più rinviabile la riforma del codice penale con riguardo agli articoli 88 e 89, riconducendo lo stato di "follia" ad incapacità di intendere e di volere e a pericolosità sociale, prevedono un trattamento speciale per i "folli" autori di reato, dando vita ad un canale parallelo e speciale per i malati di mente che commettono reati",

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per verificare che le Regioni e le ASL realizzino senza indugio quanto di competenza per l'attuazione delle disposizioni di legge;

se intendano assumere iniziative specifiche di riforma del codice penale relativamente agli articoli 88 e 89 che prevedono un trattamento speciale per gli autori di reato in tale stato di mente da escludere o "scemare grandemente" la capacità d'intendere e di volere, dal momento che è evidente che senza tali modifiche gli OPG continueranno ad essere alimentati da nuovi ingressi;

quali risultino essere le Regioni che, entro il 15 maggio 2013, come da scadenza imposta dal decreto-legge n. 211 del 2011, non hanno presentato i programmi per ottenere i finanziamenti finalizzati alla realizzazione e riconversione delle strutture sostitutive degli OPG e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno chiarire in che modo e in quali tempi si intenda procedere con le Regioni inadempienti;

se non ritengano opportuno informare in relazione alla quantità, al modo e da parte di quali Regioni sono stati utilizzati i fondi la cui spesa è stata autorizzata dall'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011 previsti per la riconversione e la realizzazione di strutture sostitutive delle attuali adibite ad OPG;

quale risulti essere lo stato di attuazione dei programmi di presa in carico di competenza delle ASL all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento e come risulti essere stato utilizzato il relativo stanziamento autorizzato dall'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge, di 38 milioni di euro per il 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

(4-00194)

(16 maggio 2013)

RISPOSTA. - A partire dal 1° aprile 2014, le persone nei cui confronti sono state applicate misure di sicurezza (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, assegnazione a casa di cura e custodia) non potranno più essere ospitate negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) presenti nel territorio nazionale (Castiglione delle Stiviere, Reggio Emilia, Montelupo fiorentino, Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto).

Per l'attuazione di quanto previsto nella normativa vigente in merito al percorso di superamento degli OPG ed all'utilizzo dei fondi in conto capitale e di parte corrente allo scopo stanziati, è stato attivato presso il Ministero un gruppo di lavoro che esamina e valuta tutti i programmi che provengono dalle Regioni.

Tutte le Regioni hanno inviato il programma previsto per l'assegnazione dei 173 milioni di euro in conto capitale nei tempi stabiliti (15 maggio 2013), ad eccezione della Regione Veneto per la quale, pertanto, è stata avviata la procedura di commissariamento indicata dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria". Tutti gli altri programmi valutati hanno richiesto alcune integrazioni per essere considerati pienamente rispondenti ai requisiti

stabiliti, inclusa la parte relativa alla descrizione di percorsi terapeutico-riabilitativi personalizzati per ogni detenuto sottoposto a misura di sicurezza detentiva in OPG. Ovviamente attenta analisi è stata fatta per la parte strutturale delle nuove residenze previste (definite REMS-residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza), a valenza sanitaria, con al massimo 20 posti letto ciascuna, e con sola vigilanza perimetrale.

Ogni programma valutato positivamente è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per il necessario concerto, che consente il trasferimento effettivo dei fondi assegnati a ciascuna Regione. Ad oggi sono ritornati già approvati anche dal Ministero dell'economia i piani delle Regioni Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Liguria, Lazio, Campania, Calabria, Friuli-Venezia Giulia. Sono in fase di concerto i piani delle Regioni Piemonte, Toscana ed Umbria consorziate, Sicilia, Puglia. Per quanto riguarda le Regioni Lombardia e Valle d'Aosta consorziate, questo Ministero è in attesa della delibera di Giunta della Lombardia di approvazione del programma definitivo. Analoga delibera si attende dalla Regione Basilicata. Per le Regioni Abruzzo e Molise consorziate si è in attesa del provvedimento di approvazione del relativo accordo interregionale siglato il 18 settembre 2013.

Si segnala anche che le previsioni per la realizzazione delle REMS indicano tempi che vanno dai 18 ai 24 mesi dall'approvazione dei progetti esecutivi.

Le due Province autonome di Trento e Bolzano non ricevono fondi, ma gli uffici di questo Ministero verificheranno ugualmente quali misure siano state prese per garantire un'adeguata presa in carico dei propri pazienti.

In alcuni casi, le cifre stanziare non sono state destinate dalle Regioni interamente alle esigenze strutturali, ma in parte utilizzate per il potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale (DSM), e quindi per misure alternative alla detenzione. Per l'utilizzo di questa specifica quota le Regioni invieranno i programmi di dettaglio.

Per quanto riguarda i fondi della parte corrente (38 milioni per il 2012 e 55 milioni per il 2013, assegnati con delibere CIPE), i programmi di utilizzo da parte delle Regioni non sono sottoposti ad esplicita scadenza di legge, e la destinazione, in linea di massima, è legata al funzionamento delle REMS. Tuttavia, si prevede che saranno inseriti ulteriori elementi sul potenziamento dei percorsi riabilitativi territoriali alternativi alla detenzione.

Si precisa che il 9 ottobre 2013 il Sottosegretario di Stato per la salute ha firmato i decreti di approvazione dei programmi presentati dalle Regioni Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche,



Sardegna, per la realizzazione delle strutture sostitutive ai fini di garantire il superamento degli OPG.

Il 10 ottobre 2013, inoltre, sono stati convocati gli assessori regionali per la salute e i loro delegati presso il Ministero. Nel corso dell'incontro, i rappresentanti delle diverse Regioni hanno potuto illustrare i propri progetti, le relative difficoltà di realizzazione, le iniziative conseguenti per il definitivo superamento degli OPG. A seguito dell'incontro, è stata inviata una lettera agli stessi assessori, con la quale si sollecita l'invio agli uffici competenti del Ministero dei programmi concernenti lo stato di attuazione di quanto nel dettaglio disposto dalla legge n. 57 del 2013.

L'acquisizione di questi programmi consentirà al Ministero di avere un quadro complessivo delle iniziative e degli interventi previsti per garantire il definitivo superamento degli OPG, anche in vista della predisposizione della relazione da presentare in Parlamento entro il 30 novembre 2013.

Si ricorda, inoltre, che quanto previsto dalla normativa in merito alle dimissioni di tutti coloro che, già internati in OPG, possono proseguire il proprio percorso in ambiente esterno ed in carico ai DSM competenti per territorio, viene progressivamente e costantemente attuato dalle Regioni. Prosegue, infatti, la dimissione di coloro ai quali questo procedimento può essere applicato, con presa in carico da parte dei servizi territoriali della Regione di provenienza della persona. Di fatto, questo comporta la riduzione del numero di persone ancora in OPG, che nell'arco degli ultimi anni è sceso con ritmo costante.

A supporto di questo processo, questo Ministero ha anche finanziato, con fondi del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, un progetto di ricerca che sta promuovendo la formazione del personale degli OPG all'uso di strumenti validati e standardizzati per migliorare la qualità della valutazione psichiatrica e psicologica dei pazienti.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

FADDA

(25 novembre 2013)

---

LEPRI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

con una nota del 16 aprile 2013 l'Inps ha chiesto al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un pare-

re in ordine alla possibilità di sospendere, per tutto l'anno 2013, gli obblighi di assunzione relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti previsti rispettivamente dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, categorie protette nei confronti dei quali la legge prevede particolari tutele in materia di occupazione;

la richiesta di sospensione formulata dall'Inps si fonda sulle modifiche organizzative cui l'ente è stato sottoposto negli ultimi anni a causa degli interventi normativi che hanno disposto la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals, con trasferimento delle relative funzioni all'Inps e dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

il Dipartimento con il parere n. 23580 del 22 maggio 2013 si è espresso sul punto, stabilendo di fatto la sospensione dell'obbligo di coprire le quote di riserva per tali categorie di persone con l'eccezione dei centralinisti non vedenti "fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica";

le categorie protette comprendono invalidi civili, soggetti con minoranze fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di *handicap*, con una percentuale di invalidità non inferiore al 46 per cento. Ed, inoltre, invalidi del lavoro, non vedenti, non udenti, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;

considerato che:

le argomentazioni addotte dal Dipartimento nel parere si pongono in palese contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1999 e non tengono conto di quello che è la precisa finalità della legge stessa ovvero quella di riservare ai soggetti meritevoli di tutela una percentuale di posti in ragione del numero dei lavoratori occupati e non della dotazione organica (art. 3, comma 1);

a quanto risulta all'interrogante il parere non è condivisibile anche sotto altri, molteplici aspetti in quanto non tiene conto che: 1) la possibilità che la stessa legge offre di vedere sospesi gli obblighi di assunzione per le imprese private e gli enti pubblici economici che versano in particolari situazioni occupazionali (procedure di cassa integrazione, mobilità, eccetera) non si applica agli enti pubblici non economici come appunto è l'Inps (art. 3, comma 6); 2) nella circolare n. 6 del 2009 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione *pro tempore* Renato Brunetta prevede espressamente: "si ritiene siano esclusi dal divieto di assumere le categorie protette, nel limite di completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda

che la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68"; 3) la disparità di trattamento riservata ai centralinisti non vendenti si configura come una palese discriminazione nei confronti di tutte le altre categorie di persone con disabilità titolari del medesimo diritto ad avere un lavoro all'interno degli enti pubblici; 4) escludere i lavoratori disabili dalla possibilità di trovare una collocazione lavorativa anche all'interno della pubblica amministrazione limita ulteriormente l'ingresso degli stessi in un mercato del lavoro attualmente falciato dalla crisi; 5) incentivare e non ostacolare il diritto al lavoro di tali persone anche all'interno delle pubbliche amministrazioni è già di per sé un vantaggio per lo Stato: solo attraverso il lavoro le persone con disabilità possono contribuire al benessere proprio e della collettività non essendo soggetti da assistere ma persone attive che si mantengono da sole e pagano le tasse; 6) infine, le indicazioni espresse nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea ONU il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento con legge 3 marzo 2009, n. 18, convenzione che, all'art. 27, comma 1, lett. g), raccomanda di "assumere persone con disabilità nel settore pubblico",

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la sospensione dell'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999 stabilita dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con il parere richiamato non si ponga in palese contrasto con lo spirito e gli effetti della stessa legge rispetto al diritto di accesso al lavoro dei lavoratori disabili;

se, pertanto, non ritenga di dover riconsiderare tale decisione;

quali iniziative intenda adottare per garantire comunque il diritto di accesso al lavoro per i disabili nelle amministrazioni pubbliche.

(4-00712)

(6 agosto 2013)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede di riconsiderare la sospensione dell'obbligo di copertura delle quote di riserva per le categorie protette, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, già oggetto di un parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica a seguito di una richiesta formulata dall'INPS.

Al riguardo, si richiama la risposta fornita all'interrogazione 5-00398 di analogo contenuto, presentata dall'on. Gribaudo presso l'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati. In tale sede, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Sesa Amici, nel rimettere alla Commissione gli elementi di natura tecnica e prendendo atto della condizione di effettivo disagio dei soggetti rientranti nelle categorie protette a causa del perdurante blocco assunzionale, comunicava l'impegno del Governo per il superamento degli ostacoli normativi esistenti, mediante interventi legislativi diretti ad affrontare efficacemente la problematica in esame.

Sulla materia è quindi intervenuto, di recente, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Com'è noto, il provvedimento d'urgenza è volto a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di più efficace riallocazione delle risorse disponibili, al fine di migliorare gli equilibri di finanza pubblica, nonché di favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, potenziandone l'efficacia.

L'articolo 7 del decreto-legge stabilisce, in particolare, che "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-*quater* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo".

La disposizione favorisce, dunque, l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, anche in deroga ai divieti di assunzione previsti dalla legislazione vigente e, pertanto, anche in caso di accertata "soprannumerarietà".

*Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

D'ALIA

(3 dicembre 2013)

SCILIPOTI. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

risultano incompatibili con le principali linee guida di tutela della salute i contenitori di plastica utilizzati abitualmente per il trasporto degli alimenti nelle mense scolastiche o negli ospedali e nei luoghi di cura, nonché i coloranti, antiossidanti, conservanti ed emulsionanti che vengono aggiunti volontariamente ai prodotti, per assicurarne la conservazione o migliorarne alcune caratteristiche;

l'affermazione della plastica e delle sostanze aggiuntive per i prodotti alimentari, a partire dal primo dopoguerra, dimostra come i problemi sia ambientali che sanitari derivanti da tale fenomeno siano ancora sottovalutati;

i contenitori di plastica, tra cui i più diffusi sono fatti di pvc (cloruro di polivinile), a contatto con i cibi caldi rilasciano sostanze cancerogene precursori delle malattie neoplastiche;

il contenitore inoltre, per essere reso adatto ad avvolgere e contenere gli alimenti, deve essere arricchito dall'aggiunta di alcune sostanze, dette additivi plasticizzanti;

i principali additivi utilizzati sono gli "ftalati", che, non formando legami irreversibili con il cloruro di polivinile che li contiene, tendono a fuoriuscire dalla matrice del cloruro di polivinile e a migrare nell'alimento;

alcune sostanze aggiuntive, come l'E24 o l'E27, comunemente usate per le gomme da masticare, gelati, cibi e bevande, negli Stati Uniti ed in Australia sono state vietate, perché sospette di provocare tumori alla tiroide ed allergie; invece in Europa, secondo la direttiva 94/34/CE del 30 giugno 1994 e da un'indagine effettuata dal comitato scientifico per l'alimentazione, la vendita di prodotti contenenti questo tipo di sostanze è ancora ammessa in quanto essi sarebbero "assolutamente sicuri",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere iniziative normative urgenti per la tutela dei consumatori, promuovendo l'uso di materiali completamente biodegradabili e vietando sia l'uso di contenitori per alimenti e bevande che contengano cloruro di polivinile, bifenili policlorati, materiali assimilabili, sia l'uso, anche in via preventiva, di sostanze aggiuntive che possano danneggiare la salute.

(4-00365)

(18 giugno 2013)

RISPOSTA. - Le materie plastiche, in quanto destinate al contatto con gli alimenti in funzione della loro ampia diffusione nel settore alimentare, nonché a motivo della complessità della loro composizione e delle implicazioni di carattere igienico-sanitario, sono state fra i primi materiali ad essere regolamentati a livello nazionale e comunitario.

In Italia le plastiche destinate a venire a contatto con gli alimenti sono disciplinate sia dalle norme di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 e successive modifiche e dalle disposizioni specifiche riportate nel decreto ministeriale 21 marzo 1973, sia dalle norme comunitarie del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Dal 1° maggio 2011, in applicazione del nuovo regolamento (UE) n. 10/2011, il settore plastiche destinate al contatto con gli alimenti è interamente disciplinato a livello comunitario.

Sono definite dalla normativa vigente, fra l'altro, le liste positive dei monomeri e degli additivi che possono essere usati nella preparazione di articoli o materiali di plastica destinati al contatto con gli alimenti, comprese anche eventuali limitazioni o restrizioni. I controlli analitici che devono essere effettuati per accertare l'idoneità dei materiali ed oggetti in esame comprendono la verifica della migrazione globale e della migrazione specifica. Allo stesso tempo, le imprese produttrici delle materie plastiche sono tenute a controllare la rispondenza dei loro prodotti alle normative indicate e a dimostrare, in ogni momento, di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. I materiali ed oggetti devono essere sempre accompagnati, nelle varie fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione scritta rilasciata dal produttore e attestante la conformità alle normative vigenti. In tal modo, qualora necessario, gli organi deputati al controllo ufficiale possono identificare e, quindi, rintracciare il produttore. Nell'ambito del controllo ufficiale l'effettuazione delle analisi è affidata ai laboratori pubblici (presidi multizonali, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, aziende sanitarie locali e istituti zooprofilattici sperimentali).

Allo stato attuale, nell'ambito delle attività di controllo effettuate dalle autorità territorialmente competenti, non è pervenuta al Ministero alcuna segnalazione circa la non congruità sanitaria dell'uso di contenitori in polivinilcloruro.

Gli ftalati, impiegati quali additivi nella produzione delle materie plastiche, sono stati autorizzati con specifiche restrizioni volte a limitarne l'uso a scopo precauzionale.

Per “additivo alimentare” si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentati, per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa presumere divenga, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente. Gli additivi alimentari sono sostanze ampiamente studiate e documentate sotto il profilo tossicologico e il loro uso è costantemente sotto il controllo delle competenti organizzazioni internazionali e nazionali. Per essi è stabilita una dose accettabile giornaliera, che rappresenta la quantità di additivo che può essere ingerita giornalmente attraverso la dieta nell’arco di vita, senza che compaiano effetti indesiderati. Nella preparazione e conservazione degli alimenti è autorizzato l’impiego solo di quelle sostanze esplicitamente elencate in un’apposita lista positiva.

La disciplina degli additivi alimentari è armonizzata a livello comunitario e attualmente disciplinata dalle nuove disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, che costituisce la normativa quadro, e al regolamento (CE) n. 1331/2008, che stabilisce una procedura unica per l’autorizzazione degli additivi, degli enzimi ed aromi alimentari. In particolare, secondo il regolamento (CE) n. 1331/2008, gli additivi alimentari, gli enzimi e gli aromi possono essere commercializzati ed impiegati negli alimenti soltanto se inclusi nelle specifiche liste positive, secondo una procedura di autorizzazione unica e centralizzata che si basa sulla valutazione scientifica del rischio da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 ha inoltre previsto il trasferimento degli additivi alimentari già autorizzati, insieme alle relative condizioni d’uso, negli allegati I e III dello stesso regolamento. Il trasferimento è avvenuto ad opera dei regolamenti (UE) n. 1129/2011 e 1130/2011, che hanno istituito le liste positive comunitarie, contenute negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e successive modifiche.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

FADDA

(25 novembre 2013)

---